

Legge regionale 06 aprile 1978 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 23/04/1978

Concessione al Comune di Gorizia di un contributo straordinario per il restauro del Tempio israelitico.

Art. 2

Il contributo di cui all' articolo 1 è concesso con decreto dell' Assessore alle finanze.

Il contributo viene erogato, per intero, prima dell' esecuzione dei lavori, fermo restando l' obbligo del Comune di Gorizia di fornire la dimostrazione e la documentazione del suo impiego secondo la destinazione prevista dalla presente legge.